



Comunicato Ufficiale
N. 256

Del
3 giugno 2024

A) RISULTATI DI GARE

Si rende noto il risultato della gara sotto indicata con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE A TIM

Gara del 2 giugno 2024 - Recupero decima giornata ritorno

Atalanta-Fiorentina 2-3

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 3 giugno 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

"" N. **109**

SERIE A TIM

Gara del 2 giugno 2024 - Recupero decima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione della gara di recupero della decima giornata ritorno i sostenitori delle Società **Atalanta e Fiorentina** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

256/835



considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera,

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. **FIorentINA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco quattro fumogeni e due accendini, e nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

RANIERI Luca (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quattordicesima sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

MARTINEZ QUARTA Lucas (Fiorentina)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

""

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

256/836

PUBBLICATO IN MILANO IL 3 GIUGNO 2024

IL PRESIDENTE
Lorenzo Casini